



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

Deliberazione n. 100/2019/FRG

composta dai Magistrati:

Fulvio Maria Longavita	Presidente
Rossella Cassaneti	Consigliere
Rossella Bocci	Consigliere
Alessandro Forlani	Consigliere
Francesco Sucameli	Primo Referendario
Raffaella Miranda	Primo Referendario
Emanuele Scatola	Referendario (Relatore)

nella camera di consiglio del 18 aprile 2019

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013;

VISTA la L.R. n. 38 del 19 dicembre 1990;

VISTA la L.R. n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012;

VISTO il rendiconto del Gruppo consiliare "*De Luca Presidente*" del Consiglio regionale della Campania relativo all'esercizio finanziario 2018 – X Legislatura e gli atti e i documenti ad esso allegati, trasmesso in data 26 febbraio 2019 a questa Sezione e acquisiti, in pari data, al prot. n. 997;

VISTA la deliberazione n. 61/2019/FRG del 13 marzo 2019, con la quale questa Sezione segnalava la difformità, in relazione ai profili ivi evidenziati, dal paradigma normativo di riferimento del rendiconto e della documentazione allegata e trasmetteva tale

comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato;

VISTA la nota prot. n. 67/GC-DP/CC del 12/04/2019 (e la documentazione allegata), trasmessa e acquisita in pari data al prot. Cdc n. 2026, con la quale il Gruppo *de quo* ha dato riscontro alla comunicazione interlocutoria di questa Sezione;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha convocato la Sezione, per le conseguenti determinazioni da assumere in camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Emanuele Scatola;

FATTO E DIRITTO

Al fine di inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la fattispecie in esame, giova premettere che, come è noto, l'articolo 1, commi 9 e seguenti, del D.L. n. 174 del 2012, convertito dalla L. n. 213 del 2012, ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei Conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi del Consiglio regionale. Su tale disciplina ha inciso la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità parziale di alcuni enunciati normativi contenuti, fra l'altro, nei commi 10 e 11 del citato art. 1. Segnatamente, la scure dell'illegittimità costituzionale ha colpito sia le disposizioni che prevedevano il coinvolgimento nel procedimento di controllo del Presidente della Regione in luogo del Presidente del Consiglio regionale, sia quelle che individuavano le conseguenze derivanti dalla pronuncia con cui la magistratura contabile accerta l'irregolarità dei rendiconti.

Con riferimento ai parametri cui deve conformarsi l'attività di verifica delle Sezioni regionali, giova precisare che - in attuazione del citato art. 1, comma 9, del D.L. 174/2012 - la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato le linee guida sulla base delle quali strutturare i rendiconti dei gruppi consiliari. Tali linee - recepite con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (pubblicato sulla G.U. del 2 febbraio 2013, n. 28) - dettano prescrizioni preordinate ad uniformare l'attività di rendicontazione in esame e costituiscono, altresì, un parametro per l'attività di controllo intestata alla Corte dei conti, anche in termini di "*corretta rilevazione dei fatti di gestione*" e di "*regolare tenuta della contabilità*" (art. 1), nonché di completezza della documentazione trasmessa a corredo del rendiconto.

Al riguardo, si sottolinea come il D.P.C.M. non costituisca una fonte del diritto, in quanto, come è stato evidenziato dalla Consulta nella mentovata pronuncia n. 39/2014, esso *“risulta (...) privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari”*. Le linee guida, pertanto, si limitano a dettare regole tecniche e non possono innovare l'ordinamento contabile, nel quale si inseriscono senza porsi in contrasto con regole e principi della contabilità (armonizzata) degli enti territoriali.

Dalle osservazioni che precedono discende, *in primis*, che il rendiconto speciale dei gruppi consiliari si incardina nella contabilità generale dell'ente territoriale e si configura come un rendiconto finanziario e di competenza (D.lgs. n. 118/2011), e non di mera cassa. Sotto tale profilo (contabilità di competenza e non per cassa, con effetto sul criterio di imputazione temporale, il quale deve assumere come riferimento il momento dell'esigibilità giuridica dell'obbligazione e non quello del movimento di cassa), si rammenta che in questi termini si sono espresse le Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 29/2014/EL, con argomentazioni dalle quali non sussiste motivo per discostarsi (pur avendo le stesse Sezioni riunite evidenziato, con la sentenza n. 9/2015, che la struttura del D.P.C.M. si presta meglio a registrare i flussi di cassa, piuttosto che la competenza).

Ulteriore corollario di tale impostazione consiste nell'enucleazione dei principi che presiedono all'attività di rendicontazione. Le spese per essere regolari, ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A del D.P.C.M., devono corrispondere a criteri di veridicità (corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e di correttezza (coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge), sulla scia dei principi declinati dall'Allegato I del D.lgs. n. 118/2011. A tal proposito, la sentenza n. 29/2014/EL delle Sezioni Riunite in composizione speciale ha ribadito che *«l'attività di controllo deve consistere (...) nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito»* e che *«si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari»*.

Nella stessa ottica del D.lgs. n.118/2011, la struttura formale del rendiconto dei gruppi consiliari deve favorire l'armonizzazione e la lettura trasparente delle contabilità, sia nel rapporto "interno" con quella generale della regione sia nel rapporto "esterno" con le contabilità speciali delle altre Regioni, in modo da garantirne la comparabilità anche territoriale. Sotto tale profilo, il Giudice delle leggi ha ricordato, nella sentenza n. 39/2014 che, *«dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (...); ciò in quanto «la codificazione di parametri standardizzati» è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica».*

Nella suddetta pronuncia, la Corte costituzionale ha chiarito, inoltre, come il controllo sul rendiconto dei gruppi consiliari non sia lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti regionali e a tali organi rappresentativi, in quanto tale rendiconto *“costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale”.*

Al riguardo, si osserva come le risorse finanziarie siano erogate ai gruppi a valere sul bilancio del Consiglio, a sua volta alimentato, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro), dal bilancio della Regione. L'autonomia finanziaria e contabile di cui sia avvale il Consiglio non può considerarsi assoluta e i saldi del suo bilancio incidono necessariamente sul bilancio generale dell'ente regionale, nel quale confluiscono (art. 63 D. lgs. 118/2011). Non sembra revocabile in dubbio che l'obbligo restitutorio ha come finalità anche quella di garantire l'equilibrio di bilancio, nelle ipotesi in cui esso sia lesa da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della non riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi.

Da tale impostazione discende che la verifica sulla regolarità del rendiconto del gruppo, costituendo quest'ultimo parte integrante di quello regionale, partecipa della stessa natura del controllo effettuato in sede di giudizio di parifica. Pertanto, la verifica di tali rendicontazioni è un momento di legalità essenziale all'attuazione del principio democratico e della c.d. contabilità di mandato, che nel c.d. di "principio di rendicontazione" si realizza (cfr. sent. Corte Cost. n. 184/2016 e n. 18/2019).

Allo stesso tempo, al principio di rendicontazione si giustappone un altro “principio generale”, da cui discende l’effetto tipico di ogni accertamento di irregolarità da parte della magistratura contabile: l’uso irregolare di denaro pubblico obbliga, infatti, alla sua restituzione.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero alla mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto - e comunque alla deliberazione della Sezione regionale che ne accerta l’irregolarità - consegue l’effetto di cui all’art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012 che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014, consiste non più nella decadenza, per l’anno in corso, dal diritto all’erogazione di risorse da parte del Gruppo, ma nell’obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non “regolarmente” rendicontate.

Al riguardo, la Corte costituzionale, nella già citata sentenza n. 39 del 2014, ha sottolineato che, *“contrariamente alla sanzione della decadenza dal diritto all’erogazione delle risorse per il successivo esercizio annuale, l’obbligo di restituzione può (...) ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari (...)”. Ne consegue che l’obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione.*

Sulla scia della giurisprudenza costituzionale, la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte ha evidenziato che *«il controllo di regolarità affidato alla Sezione di controllo, ove si traduca in un accertamento definitivo di irregolarità, fa nascere ex lege un obbligo restitutorio che comporta a carico del Presidente del Consiglio regionale un dovere di attivazione per il recupero delle somme dovute»* (sent. n. 53/2017).

Come è stato evidenziato, pertanto, la Corte dei conti non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato - riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legge - la cui individuazione esorbita dai suoi compiti tipici ed è rimessa, eventualmente, all’ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

La Sezione regionale, in sintesi, non adotta una statuizione di condanna alla restituzione delle somme inerenti alle voci di spesa affette da irregolarità, in quanto tale effetto deriva

direttamente dalla legge. Dall'accertamento dell'irregolarità discende, invece, un effetto conformativo consistente nella doverosa attivazione dell'Assemblea regionale ai fini del recupero delle somme dovute.

In ogni caso, resta fermo il principio secondo cui *“l'irregolarità di una posta non si riverbera sull'intero rendiconto, determinando l'obbligo di restituzione unicamente della posta contestata (...)”* (Cfr. SS.RR. sent. 25/2017/EL).

Ciò premesso in termini di inquadramento normativo e giurisprudenziale della fattispecie in esame, occorre soffermarsi sulle specifiche criticità emerse in punto di regolarità e sulle risposte fornite dal soggetto sottoposto a controllo.

A seguito dell'esame della documentazione relativa al Gruppo “De Luca Presidente”, la Sezione ha ravvisato, infatti, l'esigenza segnalare possibili profili di difformità del rendiconto e della documentazione trasmessa a corredo dalle prescrizioni di legge. La finalità delle richieste formulate con la deliberazione n. 61/2019 è stata quella di verificare, da un lato, la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, dall'altro lato, la correttezza delle spese sostenute alla stregua del criterio della puntuale riconducibilità alle finalità istituzionali del Gruppo *de quo*.

Sotto il primo aspetto, in sede di comunicazione ex art. 1, comma 11, del D.L. n. 174/2012, questa Sezione ha prospettato, in via preliminare, la necessità di ottenere chiarimenti in ordine all'istituzione, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento interno, del libro degli inventari, con richiesta, in caso di risposta affermativa, di trasmissione di copia conforme all'originale. Il Collegio ha chiesto, inoltre, la trasmissione del conto degli eventuali residui attivi e passivi (con indicazione della causale e della data del titolo) e della documentazione giustificativa relativa alle uscite emergenti dal “saldo e movimenti” del conto corrente bancario, liquidate nell'anno 2018, di cui non si era tenuto conto nella predisposizione nel rendiconto.

Al riguardo, con nota acquisita al prot. Cdc n° 2026 del 12/04/2019, il Gruppo consiliare di cui si discorre ha fornito integrazioni documentali e i chiarimenti.

Segnatamente, per quel che concerne il primo rilievo, è stato chiarito che non esistono, allo stato, beni durevoli da inventariare; per tale ragione, *“il gruppo consiliare non ha mai proceduto ad istituire il libro degli inventari (...) non avendo mai acquistato beni durevoli con i fondi a disposizione (...)”*.

Con riferimento al secondo rilievo relativo alla indicazione di eventuali residui attivi e/o passivi, la risposta fornita ha chiarito che, *“salvo le fatture già segnalate e descritte nella nota integrativa al rendiconto 2018 e nella presente memoria, tutte riferite a prestazioni ricevute nell’anno 2017 e pagate nel gennaio 2018, non sussistono ulteriori residui, né attivi e né passivi, avendo cercato di rispettare nella sottoscrizione dei contratti per l’anno 2018 un criterio di “cassa”, prevedendo scadenze contrattuali coincidenti con il termine dell’anno solare”*.

In ordine alla richiesta documentazione giustificativa inerente alle uscite liquidate nell’anno 2018, di cui non si era tenuto conto nella predisposizione nel rendiconto, il Presidente del Gruppo ha preso atto dell’omessa allegazione della documentazione segnalata, facendo presente che *“trattasi di svista addebitabile alla mole di carteggio da affoliare e che comunque non si è riverberata sul computo numerico delle uscite 2018 nel quale ad ogni buon fine sono ricomprese”*.

Muovendo da un approccio sostanzialistico (cfr., Sez. riunite nn. 29 e 39/2014 e 10/2017), avendo il Gruppo fornito dimostrazione dell’effettività della spesa attraverso la produzione di idonea documentazione e non incidendo la suddetta “svista” sul dato sostanziale, il Collegio ritiene che trattasi di errore materiale non suscettibile di inverare un profilo di irregolarità.

I suddetti rilievi, pertanto, possono ritenersi chiariti e/o regolarizzati a seguito della pronuncia interlocutoria adottata dalla Sezione.

Sotto diverso profilo, la Sezione, con la suddetta deliberazione, ha manifestato l’esigenza di verificare la correttezza delle spese sostenute alla stregua del criterio della puntuale riconducibilità alle finalità istituzionali del Gruppo *de quo*.

Secondo i dati emergenti dal rendiconto trasmesso, una voce molto rilevante delle uscite pagate nell’esercizio 2018 è costituita dalle *“spese per redazione stampa e spedizione di pubblicazioni e periodici e altre spese di comunicazioni, anche web”* (voce n. 5 delle uscite dell’esercizio 2018). Nell’ambito di tale rilevante voce di spesa, l’attenzione della Sezione si è appuntata sui contratti di fornitura di servizi web sottoscritti da esponenti del Gruppo *de quo*, poi ammessi a rimborso.

A tal proposito, giova, preliminarmente, sottolineare come la Corte costituzionale abbia più volte evidenziato che l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 174/2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle*

prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai (...) criteri contenuti nelle linee guida" (sentenze n. 104/2016 e n. 130/2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la veridicità e la correttezza delle spese, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, infatti, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari *"se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"* (sentenza n. 260/2016; negli stessi termini, sent. n. 104/2016 e n. 263/2014)".

Il controllo *de quo*, dunque, si incentra sull'applicazione dei principi di verità e correttezza, declinata in termini inerenza e necessità della spesa, nonché di assenza di conflitti di interesse.

Segnatamente, in base alle prescrizioni divise dalle Linee guida, il principio di correttezza, inteso nel senso sopra specificato di coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, ha come corollari: 1) la necessaria riconducibilità di ogni spesa all'attività istituzionale del gruppo (art. 1, comma 3, lett. a); 2) il divieto di "commistione" tra attività dei gruppi consiliari e iniziative riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (divieto che si ricava dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lett. b) e c), e comma 4 lett. d), del D.P.C.M. in esame).

Per quel che concerne, in particolare, il profilo della "commistione", giova rammentare che le linee guida sanciscono il divieto di utilizzazione, anche parziale, dei contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o movimenti medesimi (art. 1, comma 3, lett. b). Al riguardo, merita sottolineare la

circostanza che, tra le possibili utilizzazioni del contributo per le spese di funzionamento, figura la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare o dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo (art. 1, comma 4, lett. d). La promozione istituzionale, pertanto, è ammissibile con esclusivo riferimento all'attività del gruppo o dei singoli consiglieri che ne fanno parte. Appare superfluo sottolineare come le iniziative del singolo consigliere in tanto sono suscettibili nell'ambito della prescrizione *de qua* in quanto siano svolte nella sua qualità di esponente del gruppo e nell'interesse esclusivo del gruppo stesso. A tale soggetto, pertanto, le suddette attività devono essere univocamente riconducibili.

Da queste premesse si dipana il ragionamento sotteso al giudizio di irregolarità delle spese inerenti all'attività di promozione istituzionale svolta, nell'esercizio 2018, dalle Società "Prometeo service" e "Muretto communication".

Con riferimento alle spese derivanti dal contratto stipulato con la prima delle due Società testé menzionate, si rappresenta che il Consigliere regionale (OMISSIS), appartenente al Gruppo "De Luca Presidente", ha sottoscritto, in data 5 luglio 2016, con la Società Prometeo Service S.r.l. (con sede legale in Caserta, alla Via Ferrarecche n. 66), contratto avente come oggetto la fornitura di servizi web. Segnatamente, il servizio dedotto nel contratto prevede la gestione e l'aggiornamento dell'omonimo sito web www.consigliereomissis.com, che contribuisce, secondo quanto dichiarato dal Consigliere contraente, a promuovere e socializzare le sue attività istituzionali in qualità di componente del suddetto Gruppo. Il costo mensile del servizio offerto è pari ad € 732,00, iva inclusa (600,00 + IVA 22% = 732,00). Con riferimento all'esercizio 2018, il Consigliere ha chiesto e ottenuto, mensilmente, il rimborso delle spese relative all'adeguamento e al mantenimento del sito web derivanti dal contratto *de quo*.

Questa Sezione, con la citata deliberazione n. 61/2019, ha prospettato esigenze istruttorie finalizzate ad ottenere chiarimenti e ad acquisire ulteriore documentazione, allo scopo di verificare la coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, segnatamente la riferibilità del servizio affidato alle attività istituzionali del Gruppo consiliare in esame.

Oltre al contratto di fornitura, sono state trasmesse copie (estratte dalla pagina web) degli articoli pubblicati sul sito www.consigliereomissis.it. nel corso del 2018. Dall'esame di tali articoli, tuttavia, emerge con nitore che il suddetto divieto di "commistione", nel caso di specie, non è stato osservato.

Si premette, al riguardo, che in un numero rilevante di articoli pubblicati sul sito *de quo* nel corso dell'esercizio preso in considerazione figura, accanto al simbolo del Gruppo "De Luca Presidente", un altro simbolo "Campania in movimento". In altri articoli, invece, non figura alcun simbolo. Dall'articolo pubblicato in data 20 febbraio 2018, si evince che il Consigliere (OMISSIS) è "ideatore e costruttore" dell'associazione politico – culturale denominata "Campania in movimento", il cui simbolo, come è stato detto, campeggia accanto a quello del Gruppo consiliare in un numero rilevante di articoli trasmessi a questa Sezione. Anche sotto il profilo contenutistico, gli articoli trasmessi rivelano elementi di criticità, atteso che non sempre le tematiche trattate attengono all'attività del Gruppo che beneficia delle risorse trasferite dal Consiglio regionale. A titolo meramente esemplificativo, nell'articolo già citato (pubblicato in data 20 febbraio 2018), il Consigliere (OMISSIS), nella qualità espressamente dichiarata di "ideatore e costruttore" dell'associazione politico culturale "Campania in movimento", utilizza tale canale di comunicazione per ringraziare *"le centinaia e centinaia di cittadini e di rappresentanti delle istituzioni che hanno, con entusiasmo e calore partecipato ieri sera (...) all'iniziativa di presentazione dei candidati della Provincia di Caserta alle elezioni politiche per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica del prossimo 4 marzo"*. A ciò si aggiunga che l'articolo *de quo* si intitola *"Grazie. Campania in movimento: iniziativa presentazione candidati della Provincia di Caserta alle prossime politiche"* e che, nella parte alta della pagina web, campeggia il simbolo del Gruppo "Campania in movimento" accanto a quello di "De Luca Presidente". Non sembra revocabile in dubbio che, tanto sotto il profilo iconico quanto sotto quello contenutistico, l'articolo in esame, oltre a violare il divieto di "commistione", rivela un uso del canale comunicativo non conforme al criterio della stretta attinenza all'attività istituzionale del Gruppo consiliare che beneficia delle risorse pubbliche.

Nel comunicato stampa pubblicato in prossimità delle elezioni politiche, intitolato "Campania in movimento presenta i candidati casertani alle prossime politiche", il servizio offerto dalla Società Prometeo viene utilizzato per pubblicizzare la presentazione, da parte di "Campania in movimento", dei candidati del centrosinistra di Terra di Lavoro alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo. L'articolo prosegue, con l'indicazione dei soggetti che interverranno all'evento e con la sottolineatura dell'importanza dell'evento non solo per

il territorio casertano. Anche in questo caso il simbolo del Gruppo “De Luca Presidente” figura accanto al quello di “Campania in movimento”. Si tratta di un’ulteriore ipotesi in cui il sito *de quo* viene utilizzato, sul piano simbolico e contenutistico, per finalità che non attengono all’attività istituzionale del Gruppo consiliare al quale appartiene il Consigliere (OMISSIS). In un successivo articolo, intitolato “associazione politico culturale Campania in movimento – 19 febbraio 2018 (OMISSIS), viene dato ulteriormente risalto al suddetto evento, anche con supporto di immagini.

In generale, oltre alla criticità rappresentata dalla costante e prevalente presenza del simbolo dell’associazione ideata e costruita dal Consigliere (OMISSIS), emerge dal materiale trasmesso una chiara “commistione” delle attività pubblicizzate.

L’esame degli articoli forniti in allegato al contratto *de quo* mostra che essi non contengono riferimenti univoci all’attività istituzionale effettuata in Consiglio e/o nelle sue articolazioni. Tali articoli rivelano, infatti, contenuti non riferibili in senso stretto all’attività del Gruppo consiliare. La presenza, in gran parte degli articoli allegati al contratto, del simbolo dell’associazione “Campania in movimento” di cui il Consigliere si dichiara “ideatore e costruttore” e la pubblicizzazione di iniziative riferibili a tale associazione realizzano quella “commistione” tra attività inerenti alla divulgazione dell’attività istituzionale del Gruppo consiliare, anche nella persona del singolo Consigliere, e quelle ricadenti nell’attività politica generale – del partito o del singolo esponente – che rende la spesa non rendicontabile nel suo complesso (in questi termini, v. Sez. riunite, sent. 20/2016/EL), qualora la “commistione” in parola si manifesti, come è avvenuto nel caso di specie, con intensità e modalità che variano in relazione ai singoli articoli, nel corso dell’intero esercizio preso in considerazione. A ciò si aggiunga che, negli articoli trasmessi, è difficile individuare riferimenti all’attività istituzionale ed alle iniziative del Gruppo consiliare, al di là della presenza del simbolo che figura accanto a quello dell’associazione che fa capo al Consigliere.

La risposta fornita, in sede istruttoria, dal Presidente del Gruppo in esame alle criticità segnalate dalla Sezione conferma la non conformità della spesa inerente a tale contratto di fornitura al principio di correttezza, declinato sia come espressa e puntuale riconducibilità all’attività istituzionale del Gruppo sia come divieto di commistione non solo con l’attività politica generale ma anche con quella di altri soggetti politici, diversi dal Gruppo consiliare che beneficia di risorse pubbliche.

Al riguardo, il Presidente del Gruppo *de quo*, con nota di replica prot. Cdc n° 2026/2019, ha precisato: *“circa la inerenza dell’attività espletata dalla società (Prometeo) alle finalità istituzionali del Gruppo (...) chiarisce il Consigliere omissis, nella richiamata nota del 28/03/2019, che in talune iniziative di carattere istituzionale sono stati omessi entrambi i simboli o oppure in altre occasioni, per mera imprecisione, è stato riportato accanto al simbolo “De Luca Presidente” il simbolo di altro Gruppo civico. Il tutto a motivo della circostanza secondo cui (sempre come spiega il Consigliere omissis nella detta nota) erano in corso all’epoca degli eventi cui le fatture in parole afferiscono e nell’ambito della dialettica interna al Gruppo consiliare “De Luca Presidente”, approfondimenti politici e giuridico-amministrativi circa la necessità di ridenominare il Gruppo consiliare De Luca Presidente in “De Luca Presidente – Campania in movimento”.*

Nella nota prot. n. 36/RSP del 28/03/2019, indirizzata al Presidente del Gruppo consiliare, il Consigliere fornisce spiegazioni in ordine alle criticità segnalate da questa Sezione. A tal proposito, egli rappresenta che *“in ogni caso, qualsiasi iniziativa è stata sempre finalizzata alla crescita civile ed economica dell’area casertana e dell’intera Regione e ha sempre avuto il crisma della pubblicizzazione di atti e norme di legge approvati dalla Giunta e/o dal Consiglio regionale”.* Il Consigliere aggiunge che si tratta di *“lievi imperfezioni e scusabili imprecisioni in quanto tra l’altro erano in corso, nell’ambito della dialettica interna al Gruppo “De Luca Presidente”, approfondimenti politici e giuridico-amministrativi circa la necessità di ridenominare il Gruppo consiliare De Luca Presidente in “De Luca Presidente – Campania in movimento”.* La nota conclude nei seguenti termini: *“ad ogni buon fine e raccogliendo lo spirito e la ratio dell’osservazione della Sezione (...), si precisa che, fino a quando non interverrà la ridenominazione del Gruppo consiliare, sarà omesso, per qualsivoglia iniziativa di socializzazione delle attività istituzionali del sottoscritto, il riferimento a “Campania in movimento” e sempre ed esclusivamente riportato il simbolo del Gruppo consiliare “De Luca Presidente”.*

La risposta del Gruppo *de quo* non fornisce elementi utili a superare le obiezioni sollevate dalla Sezione in punto di regolarità delle spese in esame. In disparte ogni considerazione sulla possibile “ridenominazione” – che, fin quando non interviene ma resta una mera dichiarazione di intenti, non costituisce un argomento decisivo – le

spiegazioni addotte a sostegno della correttezza della spesa sostenuta sembrano, a ben vedere, confermare i profili di irregolarità individuati dal Collegio, in quanto avallano la commistione tra attività del singolo Consigliere come esponente del Gruppo e quelle ricadenti nell'attività politica generale dell'associazione e del suo ideatore. Il riferimento alla finalizzazione delle iniziative assunte *"alla crescita civile ed economica dell'area casertana e dell'intera Regione"* non vale a superare tale profilo di irregolarità.

Permangono, dunque, alla luce delle considerazioni svolte, le ragioni che impediscono di considerare regolare la spesa *de qua*. Si riporta apposita tabella contenente il dettaglio delle spese irregolari inerenti al rimborso delle fatture emesse dalla Società fornitrice del servizio di gestione e aggiornamento del sito web www.consigliereomissis.com.

FATTURA	PERIODO	IMPORTI
fatt. n. 2 del 02.02.18	Gennaio 2018	€ 732,00
fatt. n. 4 del 02.03.18	Febbraio 2018	€ 732,00
fatt. n. 6 del 03.04.18	Marzo 2018	€ 732,00
fatt. n. 7 del 02.05.18	Aprile 2018	€ 732,00
fatt. n. 9 del 01.06.18	Maggio 2018	€ 732,00
fatt. n. 10 del 02.07.18	Giugno 2018	€ 732,00
fatt. n. 12 del 01.08.18	Luglio 2018	€ 732,00
fatt. n. 13 del 03.09.18	Agosto 2018	€ 732,00
fatt. n. 14 del 01.10.2018	Settembre 2018	€ 732,00
fatt. n. 16 dl 02.011.2018	Ottobre 2018	€ 732,00
fatt. n. 17 del 03.12.2018	Novembre 2018	€ 732,00

FATTURA	PERIODO	IMPORTI
fatt. n. 18 del 27.12. 2018	Dicembre 2018	€ 732,00

TOTALE		€ 8.784,00
---------------	--	-------------------

Si precisa che i suddetti importi sono stati ricavati dalle informazioni rese dallo stesso Gruppo consiliare che, per ciascuna fattura o titolo di spesa, ha quantificato il costo mensile delle prestazioni di comunicazione.

Considerazioni analoghe valgono per l'altro contratto stipulato dal Presidente del Gruppo su proposta del Consigliere (OMISSIS) in data 25/05/2018 con la società "Muretto Communication S.r.l." (Società con sede legale in Avellino, alla Via Trinità n. 24), con scadenza 31/12/2018, avente ad oggetto la diffusione mediatica delle informazioni relative all'attività del Consigliere Omissis, attraverso la gestione e implementazione del sito internet www.consigliereomissis.com e degli account social, la progettazione e pianificazione di conferenze stampa e diffusione di comunicati e note del Consigliere regionale.

Dagli articoli allegati al contratto *de quo*, emerge il chiaro e costante riferimento al Consigliere come esponente del partito Articolo Uno – Mdp in luogo del gruppo consiliare "De Luca Presidente". Appare superfluo richiamare i singoli articoli, in quanto la diffusione dell'attività politica del Consigliere come esponente di tale partito, distinto dal Gruppo consiliare, è costante ed incontestata (seppure giustificata come "semplificazione giornalistica").

A seguito dei profili di irregolarità segnalati dalla Sezione, il Gruppo *de quo* ha trasmesso ulteriore documentazione e fornito chiarimenti, con nota acquisita al prot. Cdc n° 2026/2019. Nella nota in esame, il Presidente del Gruppo consiliare segnala - "*quanto alla prova della riferibilità delle attività espletate alle finalità istituzionali del Gruppo - che nei report già allegati al rendiconto 2018 e afferenti alle prestazioni erogate dalla società in parola viene specificato che gli operatori della incaricata riconoscono il Consigliere anche quale esponente del partito Articolo - Uno Mdp, pertanto spesso "per semplificazione giornalistica" titolano riportando soltanto la dicitura "Consigliere*

Regionale Articolo Uno - Mdp” al posto della sigla “De Luca Presidente”. Trattasi, dunque, all’evidenza di errori, sviste, dimenticanze e/o semplificazioni non facilmente controllabili se non ex post ma in ordine alle quali il Consigliere interessato si è già premurato di intervenire ad evitare in futuro la reiterazione di siffatte imprecisioni e/o omissioni”.

La risposta fornita, in sede istruttoria, dal Presidente del Gruppo in esame alle criticità segnalate dalla Sezione conferma la non conformità della spesa inerente a tale contratto di fornitura al principio di correttezza, declinato sia come espressa e puntuale riconducibilità all’attività istituzionale del Gruppo sia come divieto di commistione non solo con l’attività politica generale ma anche con quella di altri soggetti politici, diversi dal Gruppo consiliare che beneficia di risorse pubbliche.

Nel prendere atto dei chiarimenti forniti e nel rilevare che dalla documentazione in atti il problema sembra non sussistere, sotto l’aspetto temporale, dopo il mese di luglio 2018, il Collegio ritiene che permanga l’irregolarità della spesa *de qua* con riferimento alle fatture relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2018.

FATTURA	PERIODO	IMPORTI
Fatt. n. 19 del 25/06/2018	Maggio/giugno 2018	1.633,01
Fatt. n. 22 del 30/07/2018	Luglio 2018	1.633,01

TOTALE		3.266,02
---------------	--	-----------------

Gli importi riportati nella tabella sono stati ricavati sulla base delle informazioni rese dallo stesso Gruppo consiliare che, per ciascuna fattura o titolo di spesa, ha quantificato il costo mensile delle prestazioni.

Dalle osservazioni che precedono deriva una irregolare rendicontazione pari ad € **12.050,02 (8.784,00 + € 3.266,02).**

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Campania accerta, con riguardo al rendiconto del Gruppo consiliare "De Luca Presidente" esercizio 2018, l'irregolare rendicontazione di complessivi € 12.050,02 a tutti gli effetti di legge.

Si dispone:

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Campania;
- la trasmissione della presente pronuncia alla Procura della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019.

Il Magistrato Estensore


dott. Emanuele Scatola

EMANUELE
SCATOLA
24.04.2019
12:08:41 UTC

Il Presidente

dott. Fulvio Mario Longavita

LONGAVITA FULVIO MARIA
CORTE DEI CONTI
24.04.2019 12:31:51 UTC



Depositata in Segreteria

24 APR 2019

Il Direttore della Segreteria

dott. Mauro Grimaldi

CORTE DEI CONTI SEZIONE REG. DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
24 APR. 2019
DEPOSITATO